

# TI\_GERICHTE 42.2023.39 vom 18. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2023.39\\_d20240318](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.39_d20240318)

FR: TI\_GERICHTE 42.2023.39 du 18 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 42.2023.39 del 18 marzo 2024

## Regeste

Doc. agli atti non consentono di decidere se abitaz. assegnata a cittadina UA con permesso S e a figlio minore fosse adeguata. Si impone complem. istrutt. Se non adeguata, rifiuto prest. assist. ingiust. Se adeguata limitaz., ritenuto che ha causato sciogl. locaz. Aiuto d'urgenza non va c.que negato

## Erwägungen

### E. 1

lett. e e d LASi ■ ossia non risultasse essere stato adeguato, in particolare alla situazione personale e di salute di RI 1 e \_\_\_\_\_ (applicando per analogia l'art. 16 cpv. 2 LADI; cfr. consid. 2.6.), a causa delle condizioni insalubri connesse a un ambiente contaminato da muffa ■, alla ricorrente non andrebbe imputato alcunché in relazione alla mancata accettazione dell'appartamento e allo scioglimento del contratto di locazione.

Parimenti, dunque, l'art. 83 LASI non risulterebbe violato e il rifiuto di prestazioni assistenziali si rivelerebbe ingiustificato.

Se, per contro, la soluzione alloggiativa di \_\_\_\_\_ attribuita all'insorgente fosse stata adeguata, poiché non erano presenti muffa o funghi dannosi per la salute, una limitazione delle prestazioni assistenziali ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 lett. e LASi (cfr. consid. 2.5.) entrerebbe in linea di conto.

In effetti formalmente risulta essere stato il locatore a inoltrare la disdetta del contratto di locazione dal 31 agosto 2023 con scritto del 31 maggio 2023 (cfr. doc. 462; consid. 2.7.), anticipata del resto il 24 maggio 2023, quando tramite messaggi WhatsApp aveva manifestato la sua intenzione di mettere fine al rapporto contrattuale, asserendo ■se vuole martedì ci vediamo con i responsabili e possiamo chiudere il contratto così può scegliere altro appartamento ■e ■meglio se chiudiamo il contratto. Buona fortuna ■(cfr. doc. 114; 115; consid. 2.7.).

Tuttavia la ricorrente ha provocato la reazione del locatore e pertanto ha contribuito in modo determinante allo scioglimento del contratto di locazione, non accettando di vivere nell'appartamento senza riserve (ciò che non esclude chiaramente la segnalazione di difetti a cui poteva essere fatto fronte senza particolari difficoltà, come la riparazione del danno alla porta della stanza risultante dal verbale di constatazione dell'ente locato del 22 maggio 2023, nonché della cappa della cucina e la sostituzione di alcune lampadine; cfr. doc. 155; 111; 110).

2.12. In concreto si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su reclamo del 13 settembre 2023 e il rinvio degli atti all'URAR per effettuare ulteriori accertamenti.

L'Amministrazione potrà procedere, segnatamente, a sentire \_\_\_\_\_ che è stata nell'alloggio di \_\_\_\_\_ il 31 maggio e il 9 giugno 2023 e ha percepito un forte odore chimico (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), come peraltro richiesto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 16), nonché \_\_\_\_\_, la conduttrice successiva alla ricorrente (cfr. XXXIV pag. 4).

\_\_\_\_\_, che ha consentito all'insorgente di scattare la fotografia del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. XXVI; XXXIV), riferirà circa lo stato dell'abitazione all'inizio della sua locazione (odore, presenza di macchie, ecc.) e delle modalità d'uso dello stesso, visto che l'URAR ha fatto valere che la muffa, la cui presenza è stata ammessa dallo stesso a dicembre 2023 (cfr. doc. XXX; consid. 2.10.), sarebbe stata causata da sua incuria (cfr. doc. XXX; consid. 1.13.). La dichiarazione da lei firmata agli atti (cfr. doc. 23) secondo cui non ha riscontrato alcun problema con l'alloggio è d'altronde generica e non fornisce ragguagli dettagliati al riguardo.

Verranno, altresì, interrogati in particolare i collaboratori URAR, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ presenti ai sopralluoghi nell'appartamento di \_\_\_\_\_ il 22, il 30 maggio e il 9 giugno 2023, il primo, e il 9 giugno 2023, la seconda (cfr. consid. 2.7.).

Sarà, poi, utile esperire una perizia presso l'appartamento di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. XXVI pag. 2; XXX pag. 2) per chiarire quando esattamente abbia iniziato a formarsi la muffa constatata nel dicembre 2023 e se sia altamente verosimile che la stessa fosse già presente nell'appartamento di \_\_\_\_\_ a maggio 2023, anche se eventualmente in forma non ancora visibile ma solo percepibile all'olfatto.

D'altronde, quando si sente puzza di muffa nell'aria, è perché le spore hanno già attaccato superfici adatte per svilupparsi (cfr. <https://bastamuffa.com/come-togliere-la-puzza-di-muffa/>).

Di regola la fase iniziale di proliferazione non è visibile ad occhio nudo e non è quindi possibile riconoscere subito la presenza del fungo sulle pareti. Quando si iniziano a vedere i puntini scuri, la muffa è in realtà già in atto da tempo (cfr. <https://www.murprotec.it/muffa-in-casa-cause-rimedi/>).

Andrà, inoltre, stabilito se l'aerazione importante dei locali (lasciando aperte le finestre per diverso tempo) possa o meno aver mascherato l'odore di muffa per un certo lasso di tempo dopo la chiusura delle finestre.

Una risposta affermativa spiegherebbe, tenendo conto che il 30% dei recettori olfattivi umani differisce tra un individuo e l'altro, come è stato dimostrato da una ricerca pubblicata su Nature Neuroscience, e che ogni essere umano ha un'unica combinazione di recettori olfattivi, diversa da quella degli altri, (cfr. <https://www.focus.it/scienza/scienze/perche-gli-odori-non-sono-uguali-per-tutti>), la ragione per la quale il collaboratore dell'URAR e l'interprete a maggio/giugno 2023 non hanno sentito alcun odore (cfr. consid. 2.7.).

2.13. Dopo aver esperito le necessarie indagini, l'Amministrazione, ritenuto quanto indicato al consid. 2.11., valuterà nuovamente se a RI 1 debba essere applicato o meno l'art. 83 cpv. 1 LASi.

In relazione all'asserzione dell'URAR secondo cui il rifiuto delle prestazioni assistenziali si giustifica comunque per il mancato ossequio del Modulo di informazione e accettazione di entrata al centro regionale di alloggio collettivo di \_\_\_\_\_, in cui era stato specificato che l'insorgente, se non avesse accettato la soluzione abitativa assegnatale,

sarebbe incorsa nelle sanzioni di cui all'art. 83 cpv. 1 lett. d LASi (cfr. doc. A1), il TCA condivide quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 9-10 p.to 22), e meglio che da questo profilo non torna applicabile l'art. 83 cpv. 1 lett. d LASi (cfr. consid. 2.5.), poiché RI 1 ha comunque sottoscritto, il 22 maggio 2023, il contratto di locazione con oggetto l'appartamento di \_\_\_\_\_. Ella, come visto, ha piuttosto contribuito allo scioglimento della locazione (cfr. consid. 2.11.).

Per quanto attiene alla limitazione delle prestazioni assistenziali va ricordato, da un lato, che l'art. 83 cpv. 1 LASi prevede il rifiuto, la riduzione e la soppressione totale o parziale, dall'altro, che la scelta della tipologia di sanzione, rispettivamente della sua durata deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, fra i quali il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

In proposito va tenuto conto del fatto che l'unità di riferimento dell'insorgente è costituita pure da un minore, suo figlio \_\_\_\_\_, nato nel novembre 2010.

2.14. L'art. 83 LASi non consente, ad ogni modo, di negare anche l'aiuto d'urgenza. Il minimo esistenziale ai sensi dell'art. 12 Cost, va garantito (cfr. DTF 130 I 82; Nguyen Minh Son, op. cit., pag. 574-575; 580).

Secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

L'art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d'occasione; cfr. STF 8C\_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C\_3/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).

L'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Nella STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l'Alta Corte ha ribadito che:

"5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").

Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3).

Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C\_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).■

Cfr. anche la STF 8C\_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

Nel giudizio 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato:

2.15. In concreto, questo Tribunale non ignora che la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il 7 novembre 2023, ha confermato che I■insorgente e il figlio, tra il 1° luglio 2023, quando sono stati trasferiti alla pensione \_\_\_\_\_, e il 6 settembre 2023, hanno pernottato in tale struttura unicamente il 3, il 5 e il 7 luglio 2023 e mai vi hanno mangiato (cfr. doc. 80).

D■altro canto, la parte ricorrente ha addotto che la credibilità del titolare del \_\_\_\_\_ sarebbe nulla, visti i recenti scandali di prostituzione che sembrerebbe abbiano travolto il Centro, che questi provava antipatia verso RI 1 e che altri due ospiti possono testimoniare circa la sua permanenza con pernottamento presso il Centro e che il figlio ha partecipato al corso \_\_\_\_\_ dal 3 al 14 luglio 2023 (cfr. doc. I pag. 11).

Per quanto concerne i pasti, è stato indicato che I■insorgente e \_\_\_\_\_, allorché non mangiavano presso il \_\_\_\_\_, andavano gratuitamente al \_\_\_\_\_ (a \_\_\_\_\_ vi sono due sedi presso il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;

cfr. <https://www.tischlein.ch/ricevere-cibo/trovare-centri-di-distribuzione/?L=2>) oppure capitava che la figlia \_\_\_\_\_ portasse loro delle vivande o desse pochi soldi per comprarsele (cfr. doc. I pag. 12).

La questione non merita, però, di approfondimenti, visto che, in ogni caso, anche volendo considerare unicamente tre pernottamenti nel primo periodo, ossia dal 1° al 24 luglio 2023, il comportamento della ricorrente non costituisce un abuso manifesto (cfr. DTF 134 I 65 consid. 5.2.).

Al riguardo si osserva che RI 1 ha d'altronde dichiarato (anche in occasione dell'incontro del 22 agosto 2023; cfr. doc. A19) di non avere necessitato della pensione, essendo stata in Ucraina dal 25 luglio al 19 agosto 2023 per importanti motivi familiari e di aver informato in merito l'URAR, come si evince dal messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2023 (cfr. doc. I pag. 12; A5).

Ne discende che, in casu, si può prescindere dall'esaminare la questione di sapere se un comportamento abusivo da parte di un richiedente possa giustificare una riduzione o un rifiuto dell'aiuto in situazioni di bisogno, problematica, del resto, finora lasciata aperta dalla giurisprudenza federale.

La dottrina, invece, è praticamente unanime nell'affermare che non esiste spazio per abusi di diritto nell'ambito dell'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 Cost., questa norma garantendo un minimo di esistenza intangibile (cfr. STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 11.1., destinata alla pubblicazione).

Per quanto attiene alla decisione del 5 gennaio 2024 con la quale l'URAR, a seguito decreto supercautelare del 21 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.10.), ha riconosciuto alla ricorrente e al figlio un aiuto d'urgenza consistente nella presa a carico delle spese di vitto e alloggio presso \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 569; consid. 1.12.), va poi osservato che la circostanza di non essersi recata alla struttura menzionata, tutto ben considerato, si rivela giustificata dalla situazione specifica del caso concreto.

In primo luogo, infatti, l'agenzia immobiliare che gestisce l'appartamento di \_\_\_\_\_ assegnato al padre e alla figlia maggiore dell'insorgente ha annullato la disdetta (cfr. consid. 1.9.; 1.14.) e ha autorizzato RI 1 e \_\_\_\_\_ ad abitare temporaneamente in questo alloggio (cfr. doc. XXXIV; consid. 1.14.).

In secondo luogo, \_\_\_\_\_, essendo ubicata a \_\_\_\_\_, si trova a 26 km da \_\_\_\_\_ (cfr. [www.viamichelin.ch](http://www.viamichelin.ch)), dove \_\_\_\_\_ frequenta la Scuola media SM (cfr. doc. A6). Non può, così, essere preteso che il figlio della ricorrente, nato nel novembre 2010, percorra quotidianamente tale distanza per raggiungere l'Istituto scolastico, né che il medesimo cambi scuola dopo che, giunto in Svizzera quale profugo in fuga dalla guerra, è stato inserito e integrato efficacemente a \_\_\_\_\_, come dimostrato dal fatto che la SM si sia detta disposta a versare alla famiglia RI 1 un contributo di fr. 150.-- per finanziare la sua partecipazione a un corso \_\_\_\_\_ nel luglio 2023 (cfr. doc. A10; I; A7; STF 8C\_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 6.3.).

Nemmeno relativamente al mancato trasferimento da parte di RI 1 e \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ è, dunque, intravedibile un abuso manifesto.

2.16. Stante quanto precede, occorre concludere che se l'URAR deciderà, in base al principio proporzionalità, di rifiutare le prestazioni assistenziali alla ricorrente per un determinato lasso di tempo ex art. 83 cpv. 1 lett. e LASi (cfr. consid. 2.11.; 2.13.), alla medesima e al figlio non potrà, in ogni caso, essere negato l'aiuto d'urgenza ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.14.; 2.15.), il quale andrà riconosciuto anche durante gli accertamenti di cui al consid. 2.12.

In particolare RI 1 e \_\_\_\_\_ hanno diritto all'assunzione dei costi per il vitto, per le spese scolastiche e l'abbonamento Arcobaleno due zone (\_\_\_\_\_ ) per \_\_\_\_\_, verificando previamente se il Comune di \_\_\_\_\_ partecipa tramite l'erogazione di un contributo.

Ad esempio il Comune di \_\_\_\_\_ prevede che ■chi è domiciliato o dimorante a \_\_\_\_\_ ha diritto a sovvenzioni da parte della Città per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno annuale (di se).

Per quanto concerne il riconoscimento del costo dei plantari prescritti ad \_\_\_\_\_ dal Dr. med. \_\_\_\_\_, capoclinica dell'■Istituto \_\_\_\_\_, il 22 febbraio 2023 e dal Dr. med. \_\_\_\_\_, medicina interna generale FMH, l'■8 novembre 2023 (cfr. doc. XXXIV pag. 6; 568; 565), l'■insorgente provvederà, se del caso, a trasmettere all'■amministrazione la fattura dei plantari a conferma della consegna degli stessi come da preventivo di fr. 395.26 del 30 marzo 2023 (cfr. doc. 567).

2.17. In virtù delle considerazioni esposte ai consid. 2.14. e 2.15., la presente sentenza va considerata anche quale conferma del decreto supercautelareinaudita altera parteemesso il 21 dicembre 2023 relativamente al periodo in cui il ricorso del 16 ottobre 2023 è stato pendente davanti al TCA.

2.18. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'■art. 65 cpv. 1 Las).

L'■art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'■assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'■assicurazione per l'■invalidità è soggetta a spese; l'■entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'■000 franchi.■

L'■art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'■art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'■assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'■attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'■ambito dell'■assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.19. La ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo complessivo (relativo anche alla procedura supercautelare) di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGGA).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.5.) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C\_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C\_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C\_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C\_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C\_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Si rileva, peraltro, che nel ricorso non risulta contestato il diniego del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo deciso dall'URAR con decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. doc. I; A1).

## **E. 10**

cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell'art. 6 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino ("Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l'asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora"), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell'art. 33 Laps. Nel caso di specie l'URAR, con decisione su reclamo del 13 settembre 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.2.; 1.4.). Siccome l'insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull'asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.). nel merito 2.2. La Legge federale sull'asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all'art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante

una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata. Ai sensi dell'art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4 (cpv. 1). Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2). Secondo l'art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1). Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2). Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3). L'art. 45 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce: " 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d'identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza. 3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. Il Consiglio federale, l'11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d'asilo ordinaria. Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html> ). Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall'Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html> ). Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall'Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l'esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025> ). 2.3. Per quanto concerne l'aiuto sociale e il soccorso d'emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l'art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L'art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le

necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Giusta l'art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale. 2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa. 2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2. 3 Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. 3bis Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari. 4 Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale." 2.4. Come visto, l'art. 82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. L'art. 6 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che: " 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a) richiedenti l'asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. 3 Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." L'art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d'applicazione, prevede che: " 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di: a) richiedenti l'asilo; b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora; c) persone provvisoriamente ammesse; d) persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d'esame, e che devono lasciare il territorio svizzero. 2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell'Ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 (Oasi 2)." Secondo l'art. 8 di tale Regolamento, afferente all'inizio e all'estinzione del diritto alla prestazione assistenziale: " 1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta. 2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta. 3 Sono fatti salvi i casi in cui la

domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate. 4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall'art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2." L'art. 9 del Regolamento, concernente l'entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che: "

1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell'alloggio e dei costi della salute. 2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi: a) persona sola CHF 500.– b) coniugi CHF 750.– c) supplemento per 1° figlio minorenni CHF 317.– d) supplemento per ogni figlio minorenni, dal 2° in poi CHF 268.– 3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–. 4 Per le spese per l'alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio: a) persona sola CHF 800.– b) due persone, allorquando condividono un'unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.– c) due persone singole CHF 1250.– d) tre o più persone CHF 1500.– 5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. 6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall'Ufficio. 7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall'Ufficio. 8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l'importo viene ridotto proporzionalmente. 9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell'errore commesso e del danno causato." 2.5.

L'art. 83 LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale, prevede: " 1 Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all'articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario: a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete; b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l'autorizza a chiedere informazioni; c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione; d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti; e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione; f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale; g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale; h. espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici; i. è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale; j. si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità; k. espone a pericolo la sicurezza e l'ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell'alloggio. 1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.228 2 Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L'importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile." L'elenco dell'art. 83 LASi riguardo ai motivi per poter rifiutare,

ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3). 2.6. In dottrina Nguyen Minh Son, in Code annoté de droit des migrations - Volume IV Loi sur l'asile (LAsi), Berna 2015, ad art. 83, pag. 572 segg., rileva: " 1. L' art. 83 LAsi , adopté dans le cadre de la loi du 26 juin 1998, 9 a fait l'objet d'une première modification, cela à la suite du message de 2002. 2. Le Conseil fédéral n'a formulé aucune proposition au sujet de l' art. 83 LAsi , ni dans le message de 2010, ni dans celui de 2011. C'est au sein de la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN) que le durcissement a été décidé. Le 13 juin 2012, le Conseil national a adopté la modification.

### **E. 11**

Quant au Conseil des Etats, en date du 12 septembre 2012, il a suivi le Conseil national sur plusieurs points, mais a également introduit des éléments nouveaux.

### **E. 12**

Finalmente, le 3 décembre 2012, la Chambre basse a adhéré à la décision de la Chambre haute. (...). 8. (...) L' art. 83 LAsi prévoit les mesures suivantes : • le refus complet, • le refus partiel, • la réduction, • la suppression. 9. L' art. 83 LAsi ne régit pas la problématique de la durée des sanctions. C'est pourquoi il y a lieu d'examiner au cas par cas sur la base du principe de la proportionnalité. Lorsqu'une sanction a été infligée pour une durée indéterminée, il est possible de déposer une demande de réexamen. Si l'état de fait s'est notablement modifié depuis la première décision, l'autorité a l'obligation d'entrer en matière. 10. Selon la jurisprudence, la suppression de l'aide sociale est possible dans les trois cas de figure suivants: • Premièrement, on est en présence d'un abus de droit, en ce sens que la personne intéressée provoque intentionnellement son dénuement afin de bénéficier des prestations d'assistance et il les utilise à des fins étrangères à celle-ci. • Deuxièmement, la personne intéressée n'établit pas son besoin d'assistance et fait preuve d'un manque de collaboration. • Troisièmement, la personne qui sollicite des prestations d'assistance est objectivement en mesure de pourvoir à son propre entretien en acceptant un travail convenable. 11. Toute limitation de l'assistance doit respecter les principes généraux du droit administratif ( art. 5 Cst. ) ainsi que les droits fondamentaux des personnes intéressées (par exemple, les art. 7 et 12 Cst. ). (...)” Relativamente al concetto di “un lavoro o un alloggio convenienti” (“convenables”; “zumutbare”), ossia adeguati, di cui all'art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi (a cui fa implicitamente riferimento la lett. e dell'art. 83 cpv. 1 LAsi, menzionando lo scioglimento del rapporto di lavoro o di locazione – che alla lett. d risulta essere stato attribuito in quanto conveniente; cfr. consid. 2.5.), Nguyen rinvia alla sentenza del Tribunale federale 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, secondo cui colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali. Il versamento di un aiuto materiale può essere subordinato alla partecipazione a misure occupazionali e d'inserimento. Queste misure o programmi devono, in linea di principio, essere considerati come un lavoro adeguato, anche se il reddito che procurano non raggiunge l'ammontare delle prestazioni assistenziali. In caso di fondamentale rifiuto a partecipare a misure occupazionali e d'inserimento che garantiscono il minimo vitale, le prestazioni (finanziarie) di assistenza possono essere totalmente soppresse. Il consid. 5.3. di tale giudizio prevede che il concetto di lavoro adeguato della LAsi faccia riferimento alla nozione di adeguatezza di cui all'art. 16 cpv. 2 LADI. Il TCA

ritiene, perciò, che anche il concetto di alloggio conveniente possa, per analogia, essere definito facendo capo ai criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI, in particolare lett. c ( "Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato" ). 2.7. Nella presente evenienza la ricorrente, il padre \_\_\_\_\_, la figlia \_\_\_\_\_ e il figlio \_\_\_\_\_ hanno risieduto presso la signora \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A1 pag. 10; 443). Dal 21 febbraio 2023 il nucleo familiare dell'insorgente è stato ammesso al Centro \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A1 pag. 10; 140). Dal "Modulo di informazione ed accettazione di entrata al centro regionale di alloggio collettivo di \_\_\_\_\_", firmato dalla ricorrente il 21 febbraio 2023 (contrariamente a quanto affermato nel ricorso; cfr. doc. I pag. 9), risulta che la medesima, da un lato, è stata resa attenta, in particolare, che una volta valutata la sua situazione personale e tenuto conto dei suoi bisogni, le sarebbe stata assegnata una soluzione abitativa finanziata dal Cantone. Dall'altro, è stata informata che nell'eventualità di non accettazione di tale soluzione senza valide giustificazioni "ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LAsi le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all'art. 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario: d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti" (cfr. doc. 140; XIII). Alla ricorrente e al figlio è stata trovata una soluzione abitativa il 5 maggio 2023 a \_\_\_\_\_. Il relativo appartamento di 2,5 locali al secondo piano di una palazzina è stato visto il 17 maggio 2023 dall'insorgente, la quale ha firmato il contratto di locazione di durata indeterminata (disdetta con un preavviso di tre mesi) con la \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, il 22 maggio 2023 (cfr. doc. A1; I; 142=102). Dal "Verbale di constatazione dello stato dell'ente locato alla consegna e alla riconsegna" in relazione all'appartamento di \_\_\_\_\_ del 22 maggio 2023 si evince che la porta di una camera era danneggiata (cfr. doc. 155). Nel frattempo il 9 maggio 2023 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno concluso un contratto di locazione relativo a un appartamento di 2,5 locali a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 182). Il 23 maggio 2023 la ricorrente ha segnalato al rappresentante del locatore (\_\_\_\_\_), tramite messaggio WhatsApp, che in cucina la lampadina fissata al soffitto, nonché la lampada sopra il lavello non funzionavano e gli ha chiesto, segnatamente, di riparare la porta di una stanza. Ella ha pure domandato se nell'appartamento non vi fosse la ventilazione (cfr. doc. 110). L'insorgente, il 24 maggio 2023, ha poi informato \_\_\_\_\_ che nell'appartamento vi era un odore sgradevole persistente, anche nella stanza, nonostante avesse lasciato aperte le finestre e che la cappa sopra il fornello della cucina non funzionava. La medesima, precisando, da un lato, che poteva svilupparsi un fungo molto nocivo per la salute di suo figlio e sua, dall'altro, che era impossibile rimanere nell'appartamento e veniva mal di testa, benché le finestre fossero state lasciate aperte, ha chiesto di risolvere il problema (cfr. doc. 111). Lo stesso giorno la parte locatrice le ha risposto di contattare i responsabili del Cantone che erano presenti alla consegna, in quanto poteva rispondere solo a loro, e che "non ci sono carenze nell'appartamento" (cfr. doc. 112; 113). L'insorgente, sempre il 24 maggio 2023, ha inviato ad \_\_\_\_\_ delle fotografie in cui si intravedono, nella zona adiacente alla cappa, delle macchie scure che lei ha definito quale fungo, mentre il rappresentante del locatore ha indicato trattarsi di pittura scura. Quest'ultimo ha altresì asserito che "se vuole martedì ci vediamo con i responsabili e possiamo chiudere il contratto così può scegliere altro appartamento" (cfr. doc. 114). All'ulteriore invio da parte della ricorrente di una foto verosimilmente del pavimento, in cui si vedono delle macchie scure tra le piastrelle e il

muro, con la specificazione “fungo nell’anima”, è stato replicato “meglio se chiudiamo il contratto. Buona fortuna” (cfr. doc. 115). Il 2 giugno 2023 RI 1 ha scritto: " Buonasera \_\_\_\_\_! Ti sei offerto di rescindere il contratto e lo hai confermato con il mio avvocato. Si prega di fissare un appuntamento con il Cantone. (...)" (Doc. 116) \_\_\_\_\_, per conto della \_\_\_\_\_, il 31 maggio 2023, ha infatti disdetto il contratto di locazione con effetto dal 31 agosto 2023 (cfr. doc. 462). L’insorgente, con messaggio di posta elettronica del 5 giugno 2023, ha, in particolare, affermato: " (...) A mio figlio e a me è stato fornito un alloggio in cui moriremo lentamente. Nell’appartamento ci sono muffe e muffe sulle giunture delle pareti, non c’è sistema di ventilazione. Nell’appartamento c’è un odore velenoso, dopo averci trascorso 30 minuti è difficile respirare e mi confondo. Nell’appartamento e in questo edificio non c’è alcun sistema di ventilazione. Questo appartamento non è adatto a un soggiorno prolungato! (...)" (Doc. 456) Ella ha aggiunto, tra l’altro, che “mi dispiace molto che ora dipenda dai servizi sociali e non possa prendere cura di me stessa”, come pure di voler lavorare e che “attualmente sono volontaria a \_\_\_\_\_” (cfr. doc. 456). Il 7 giugno 2023 ha avuto luogo a \_\_\_\_\_ un incontro tra l’URAR, RI 1 e la figlia \_\_\_\_\_. Dal relativo verbale, di cui esistono due versioni in italiano (l’originale è in russo; cfr. doc. 469-471), una agli atti dell’amministrazione (cfr. doc. 466-469) e l’altra prodotta dalla parte ricorrente (cfr. doc. A18; XX pag. 11), si evince che durante la prima visita dell’appartamento, l’insorgente ha fatto presente al collaboratore cantonale e al proprietario che non gradiva l’alloggio e che il problema maggiore era la sensazione di aria pesante all’interno dello stesso. Al riguardo le è stato spiegato che l’immobile è rimasto chiuso per diverso tempo. La ricorrente ha informato che l’appartamento disponeva di una sola camera matrimoniale che il pavimento risultava sempre freddo. In proposito nella versione fornita dal patrocinatore dell’insorgente è indicato che “la summenzionata ci informa che l’appartamento ha una sola camera da letto con letto doppio e che il pavimento è sempre freddo. (Nota della ricorrente: non c’erano mobili, quindi è impossibile che ciò sia stato detto)” (cfr. doc. A18). È stato poi verbalizzato che l’insorgente, nonostante ciò, ha firmato il contratto di locazione, che nei giorni successivi, benché avesse lasciato le finestre aperte per circa tre giorni, la situazione non era migliorata, che la ricorrente ha ribadito la presenza di muffa e funghi e che le incomprensioni con il locatore erano state risolte. Sempre il 7 giugno 2023, dopo che a RI 1 sono state mostrate alcune foto scattate da un collaboratore dell’amministrazione dei vari locali dell’appartamento di \_\_\_\_\_, la medesima e la figlia hanno dichiarato che le stesse non rispecchiavano la realtà. Il servizio cantonale ha osservato di non poter accertare la presenza di muffa. Dal verbale risulta che \_\_\_\_\_ ha proposto che al momento della consegna dell’appartamento, prevista per il 9 giugno 2023, fosse presente un altro collaboratore incaricato di visionare l’idoneità dell’appartamento, ma che l’insorgente ha rifiutato, sostenendo che le condizioni da lei riscontrate erano inaccettabili. Nella traduzione agli atti dell’URAR emerge altresì che: " Dal momento che nessuno dei partecipanti all’incontro (per la controparte USSI/URAR) ha visto con i propri occhi l’appartamento, viene riproposto che la signora \_\_\_\_\_ sarà presente venerdì 09 giugno 2023 alle ore 13:30 per la consegna dell’appartamento. Viene spiegato che la Sig.ra \_\_\_\_\_ valuterà l’idoneità dell’appartamento e qualora lo reputasse adatto e la sig.ra RI 1 non volesse accettare l’immobile, verrà considerato valido il rifiuto e di conseguenza la citata avrà a disposizione 30 giorni per trovare autonomamente un nuovo appartamento. La Sig.ra RI 1 accetta la proposta. (...)" (Doc. 469) Per quanto concerne la censura della ricorrente secondo cui la proposta di cercare in autonomia un appartamento in caso di un suo rifiuto

non trova riscontro nella versione in russo del verbale del 7 giugno 2023 (cfr. doc. XX pag. 11; I pag. 7; 9), si rileva che, in ogni caso, anche nella traduzione prodotta dalla medesima risulta la frase “la signora RI 1 accetta l’offerta”, proprio prima della discussione in merito all’argomento dei suoi spostamenti senza notifica, come nella versione dell’URAR (cfr. doc. A18). È vero che nella traduzione dell’insorgente non è esplicitata l’offerta accettata dalla medesima. È altrettanto vero, però, che da un’analisi sistematica delle due versioni si evince che tale frase si trova allo stesso punto in entrambe. Il

#### **E. 16**

giugno 2023 l’URAR ha emesso una decisione con la quale ha stabilito che nei confronti di RI 1 non si giustificava più il versamento di prestazioni assistenziali a suo favore, avendo violato l’art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi (beneficiario che manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti), siccome in data 22 maggio 2023 ha firmato il contratto di locazione per l’appartamento sito a \_\_\_\_\_ e il 9 giugno 2023, senza fornire valide giustificazioni, ha rifiutato l’alloggio finanziato dal Cantone (cfr. doc. 120). Con decisione del 4 luglio 2023 l’amministrazione ha annullato e sostituito il provvedimento del 16 giugno 2023, precisando che l’erogazione di una prestazione assistenziale non si giustificava in applicazione dell’art. 83 cpv. 1 lett. e LAsi (beneficiario che senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione) e che, entro il 7 agosto 2023, avrebbe dovuto lasciare l’Hotel \_\_\_\_\_, dove era stata trasferita con il figlio dal 1° luglio 2023 (cfr. doc. 119; 80). Il

#### **E. 18**

luglio 2023 \_\_\_\_\_, che abita a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, ha affermato: "(...) essere stata in due occasioni nell’appartamento dove avrebbe dovuto abitare la signora RI 1 in \_\_\_\_\_. La prima volta, in data 31 maggio 2023, la signora RI 1 mi ha visto sul parcheggio e dalla finestra mi ha chiesto se potevo salire in casa sua. Appena entrata ho sentito un forte odore molto particolare all’interno dell’appartamento che definirei “chimico”, dopo 10 minuti sono uscita perché non riuscivo più a respirare ed avevo mal di testa. La seconda volta, la signora RI 1 mi ha chiesto di essere presente durante il sopralluogo del Cantone con la signora \_\_\_\_\_ ed un altro funzionario, in data 9 giugno 2023, ed anche in quell’occasione ho constatato che l’odore chimico percepito giorni prima continuava a persistere con la stessa intensità, l’ho riconfermato davanti a tutti e dopo 10 minuti ancora una volta non riuscivo a respirare, avevo mal di testa e sono dovuta uscire.” (Doc. 79) Il provvedimento del 4 luglio 2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. doc. A1). Il 4 e il 10 gennaio 2024 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ex inquilini dell’appartamento di \_\_\_\_\_, dal 1° dicembre 2019 al 1° dicembre 2021 il primo e dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023 il secondo, hanno dichiarato che nell’alloggio in questione mai hanno avuto problemi di muffa (cfr. doc. 570; 571; consid. 1.13.). Nemmeno \_\_\_\_\_, che è stato nell’alloggio il 2 maggio 2023 quale interprete, e \_\_\_\_\_, collaboratore dell’URAR del settore alloggi incaricato della ricerca e attribuzione di appartamenti che è stato nell’appartamento il 22 e il 30 maggio 2023 in occasione di due sopralluoghi, prima e al momento della conclusione del contratto, come pure il 9 giugno 2023 per un’ulteriore visita di controllo, hanno riscontrato odori sospetti, muffa o simili. Secondo \_\_\_\_\_ tale abitazione era assolutamente idonea ad essere abitata (cfr. doc. 572; 573; consid. 1.13.). 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla

fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto sulla base dell'art. 81 LAsi di ricevere le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, nonché un soccorso d'emergenza, la cui concessione ex art. 82 cpv. 1 LAsi è retta dal diritto cantonale (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). L'assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.) et tali aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. art. 82 cpv. 3 LAsi; consid. 2.3.). Giusta l'art. 83 cpv. 1 lett. e LASi, inoltre, le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all'articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario, in particolare, senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione (cfr. consid. 2.5.). Ogni limitazione delle prestazioni d'aiuto sociale ex art. 83 cpv. 1 LAsi deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo (ad esempio il principio di proporzionalità), come pure i diritti fondamentali delle persone interessate (cfr. consdi. 2.6.).

2.9. Nella fattispecie l'URAR, con decisione del 4 luglio 2023 (cfr. doc. 85=119; consid. 1.2.), confermata dalla decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.4.), ha negato alla ricorrente le prestazioni assistenziali in applicazione dell'art. 83 cpv. 1 lett. e LASi, avendo la medesima rifiutato, il 9 giugno 2023, l'alloggio in relazione al quale il 22 maggio 2023 aveva firmato un contratto di locazione (cfr. consid. 2.7.). Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le carte processuali non consentano di stabilire se l'abitazione di \_\_\_\_\_ offerta all'insorgente, al momento della conclusione del contratto di locazione, nel mese di maggio 2023, fosse conveniente o meno ex art. 83 cpv. 1 lett. d e e LASi (cfr. consdi. 2.5.; 2.6.). In effetti, da una parte, agli atti, oltre al verbale di constatazione dello stato dell'ente locale del 22 maggio 2023 in cui è stato soltanto annotato che la porta di una stanza era danneggiata (cfr. doc. 155; consid. 2.7.) e alle asserzioni del rappresentante del locatore relative all'assenza di carenze nell'appartamento (cfr. doc. 113; consid. 2.7.), vi sono le dichiarazioni dell'ex inquilino \_\_\_\_\_ che ha abitato nell'appartamento di \_\_\_\_\_ dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023 secondo cui la muffa allora non era presente (cfr. doc. 571), del collaboratore URAR \_\_\_\_\_, il quale non ha riscontrato odori sospetti o muffe in occasione dei sopralluoghi del 22 e del 30 maggio, nonché del 9 giugno 2023 (cfr. doc. 573; consid. 2.7.) e di \_\_\_\_\_, interprete, che il 22 maggio 2023 non ha visto muffe o segni particolari sulle pareti, né ha percepito alcun odore nell'appartamento (cfr. doc. 572; consid. 2.7.).

In riferimento all'obiezione della parte ricorrente secondo cui le dichiarazioni citate sarebbero inammissibili in quanto tardive, essendo state prodotte dall'amministrazione il 12 gennaio 2024, successivamente al termine assegnato l'8 novembre 2023 per presentare eventuali nuove prove e prorogato nei confronti dell'insorgente fino al 30 novembre 2023 (cfr. doc. VII; IX), giova evidenziare che l'art. 9 Lptca enuncia che l'atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi alle parti, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati. L'art. 13 cpv. 2 Lptca sancisce che il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza. Giusta il cpv. 4, trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d'inosservanza. Nel caso di specie il TCA, l'8 novembre 2023, ha intimato la

risposta di causa alla parte ricorrente, avvertendo, con copia all'amministrazione, in merito alla facoltà delle parti di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII). Su richiesta dell'insorgente (cfr. doc. VIII), il 10 novembre 2023 tale termine le è stato prorogato fino al 30 novembre 2023 (cfr. doc. IX). Questo Tribunale non ha, però, fissato al patrocinatore di RI 1, il quale il 30 novembre ha inoltrato un atto di replica (cfr. doc. XX), né all'URAR un ultimo termine ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 Lptca. Il termine di dieci giorni per produrre eventuali nuove prove (art. 9 Lptca), rispettivamente il termine della proroga concessa scadente il 30 novembre 2023 (art. 13 cpv. 2 Lptca) sono termini d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 13 cpv. 4 Lptca che è perentorio (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.1.; STCA 38.2022 STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2.; STCA 38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15 febbraio 2007 consid. 2.2.). È utile poi considerare che nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale vige il principio inquisitorio: l'amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d'ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca; STF 8C\_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C\_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). In una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa - aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha, peraltro, dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto la decisione non creava un danno irreparabile. In tale giudizio l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che: "(...) nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incanto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile (...)." (cfr. STFA K 22/00 del 30 novembre 2000) Ne discende che il TCA, nel presente giudizio, considererà anche lo scritto dell'URAR del 12 gennaio 2024 e i relativi documenti (cfr. doc. XXXI; consid. 1.13.). 2.10. Dall'altra parte, tuttavia, la ricorrente, già il 23 maggio 2023, ha chiesto al rappresentante del locatore se nell'appartamento di \_\_\_\_\_ non vi fosse la ventilazione (cfr. doc. 110, consid. 2.7.), informandolo il giorno successivo che vi era un odore sgradevole che provocava mal di testa e che persisteva anche avendo lasciando aperte le finestre (cfr. doc. 111; consid. 2.7.). Al riguardo la medesima gli ha pure inviato delle fotografie in cui effettivamente si intravedono, sia nella zona adiacente alla cappa della cucina, che tra le piastrelle e il muro, delle macchie scure da lei definite quale fungo, benché la parte locatrice abbia asserito trattarsi di pittura scura (cfr. doc. 114; consid. 2.7.). Anche il 5 giugno 2023, in un messaggio di posta elettronica, ella ha asserito che

nell'alloggio vi erano muffe sulle giunture delle pareti, che non vi era un sistema di ventilazione e che l'odore rendeva difficile la respirazione dopo trenta minuti e la confondeva (cfr. doc. 456; consid. 2.7.). Inoltre \_\_\_\_\_, il 18 luglio 2023, ha dichiarato di essere stata nell'appartamento di \_\_\_\_\_ due volte, il 31 maggio e il 9 giugno 2023, durante il sopralluogo da parte dei collaboratori del Cantone, e di avere in entrambe le occasioni percepito un odore chimico forte a tal punto da dover uscire dopo dieci minuti a causa della difficoltà di respirazione e del mal di testa (cfr. doc. 79; consid. 2.7.). Anche dalla foto trasmessa il 29 dicembre 2023 dalla parte ricorrente con l'indicazione che è stata scattata il 20 dicembre 2023 nell'abitazione di \_\_\_\_\_ con il consenso dell'attuale inquilina (cfr. doc. A20; XXVI; consid. 1.11.) risultano macchie estese. Del resto l'amministrazione stessa il 12 gennaio 2024 ha affermato di non contestare che nel mese di dicembre 2023 sia emersa la presenza di muffa, ma nega che la stessa vi fosse già a maggio/giugno 2023 (cfr. doc. XXX; consid. 1.3.). Per inciso giova rilevare, in relazione alla foto del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. A20), la quale è successiva alla decisione su reclamo impugnata del 13 settembre 2023, che è vero che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C\_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C\_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V 2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2). È altrettanto, vero, tuttavia, che eccezionalmente il giudice, al momento in cui decide, può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente connessi all'oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio l'apprezzamento della situazione al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa. I diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, devono parimenti essere ossequiati (cfr. STF 9C\_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; 8C\_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.). Nel caso di specie la fotografia di dicembre 2023 sembra confermare le dichiarazioni dell'insorgente e di \_\_\_\_\_, come pure le fotografie inviate a maggio 2023 al rappresentante del locatore, corroborando, quindi, i dubbi riguardo allo stato dell'appartamento al momento della relativa assegnazione alla ricorrente nel maggio 2023. La stessa, conseguentemente, può essere presa in considerazione. 2.11. In simili condizioni (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), nel caso di specie si impone un complemento istruttorio al fine di determinare se l'appartamento di \_\_\_\_\_ nel mese di maggio 2023 fosse adeguato per l'insorgente e suo figlio oppure no. Qualora l'alloggio di 2,5 locali non fosse stato conveniente ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 lett. e e d LASi – ossia non risultasse essere stato adeguato, in particolare alla situazione personale e di salute di RI 1 e \_\_\_\_\_ (applicando per analogia l'art. 16 cpv. 2 LADI; cfr. consid. 2.6.), a causa delle condizioni insalubri connesse a un ambiente contaminato da muffa –, alla ricorrente non andrebbe imputato alcunché in relazione alla mancata accettazione dell'appartamento e allo scioglimento del contratto di locazione. Parimenti, dunque, l'art. 83 LASi non risulterebbe violato e il rifiuto di prestazioni assistenziali si rivelerebbe ingiustificato. Se, per contro, la soluzione alloggiativa di \_\_\_\_\_ attribuita all'insorgente fosse stata adeguata, poiché non erano presenti muffa o funghi dannosi per la salute, una limitazione delle prestazioni assistenziali ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 lett. e LASi (cfr. consid. 2.5.) entrerebbe in linea di conto. In effetti formalmente risulta essere stato il

locatore a inoltrare la disdetta del contratto di locazione dal 31 agosto 2023 con scritto del 31 maggio 2023 (cfr. doc. 462; consid. 2.7.), anticipata del resto il 24 maggio 2023, quando tramite messaggi WhatsApp aveva manifestato la sua intenzione di mettere fine al rapporto contrattuale, asserendo “se vuole martedì ci vediamo con i responsabili e possiamo chiudere il contratto così può scegliere altro appartamento” e “meglio se chiudiamo il contratto. Buona fortuna” (cfr. doc. 114; 115; consid. 2.7.). Tuttavia la ricorrente ha provocato la reazione del locatore e pertanto ha contribuito in modo determinante allo scioglimento del contratto di locazione, non accettando di vivere nell'appartamento senza riserve (ciò che non esclude chiaramente la segnalazione di difetti a cui poteva essere fatto fronte senza particolari difficoltà, come la riparazione del danno alla porta della stanza risultante dal verbale di constatazione dell'ente locato del 22 maggio 2023, nonché della cappa della cucina e la sostituzione di alcune lampadine; cfr. doc. 155; 111; 110). 2.12. In concreto si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su reclamo del 13 settembre 2023 e il rinvio degli atti all'URAR per effettuare ulteriori accertamenti. L'amministrazione potrà procedere, segnatamente, a sentire \_\_\_\_\_ che è stata nell'alloggio di \_\_\_\_\_ il 31 maggio e il 9 giugno 2023 e ha percepito un forte odore chimico (cfr. consid. 2.7.; 2.10.), come peraltro richiesto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 16), nonché \_\_\_\_\_, la conduttrice successiva alla ricorrente (cfr. XXXIV pag. 4). \_\_\_\_\_, che ha consentito all'insorgente di scattare la fotografia del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. XXVI; XXXIV), riferirà circa lo stato dell'abitazione all'inizio della sua locazione (odore, presenza di macchie, ecc.) e delle modalità d'uso dello stesso, visto che l'URAR ha fatto valere che la muffa, la cui presenza è stata ammessa dallo stesso a dicembre 2023 (cfr. doc. XXX; consid. 2.10.), sarebbe stata causata da sua incuria (cfr. doc. XXX; consid. 1.13.). La dichiarazione da lei firmata agli atti (cfr. doc. 23) secondo cui non ha riscontrato alcun problema con l'alloggio è d'altronde generica e non fornisce ragguagli dettagliati al riguardo. Verranno, altresì, interrogati in particolare i collaboratori URAR, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ presenti ai sopralluoghi nell'appartamento di \_\_\_\_\_ il 22, il 30 maggio e il 9 giugno 2023, il primo, e il 9 giugno 2023, la seconda (cfr. consid. 2.7.). Sarà, poi, utile esperire una perizia presso l'appartamento di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. XXVI pag. 2; XXX pag. 2) per chiarire quando esattamente abbia iniziato a formarsi la muffa constatata nel dicembre 2023 e se sia altamente verosimile che la stessa fosse già presente nell'appartamento di \_\_\_\_\_ a maggio 2023, anche se eventualmente in forma non ancora visibile ma solo percepibile all'olfatto. D'altronde, quando si sente puzza di muffa nell'aria, è perché le spore hanno già attaccato superfici adatte per svilupparsi (cfr. <https://bastamuffa.com/come-togliere-la-puzza-di-muffa/> ). Di regola la fase iniziale di proliferazione non è visibile ad occhio nudo e non è quindi possibile riconoscere subito la presenza del fungo sulle pareti. Quando si iniziano a vedere i puntini scuri, la muffa è in realtà già in atto da tempo (cfr. <https://www.murprotec.it/muffa-in-casa-cause-rimedi/> ). Andrà, inoltre, stabilito se l'aerazione importante dei locali (lasciando aperte le finestre per diverso tempo) possa o meno aver mascherato l'odore di muffa per un certo lasso di tempo dopo la chiusura delle finestre. Una risposta affermativa spiegherebbe, tenendo conto che il 30% dei recettori olfattivi umani differisce tra un individuo e l'altro, come è stato dimostrato da una ricerca pubblicata su Nature Neuroscience , e che ogni essere umano ha un'unica combinazione di recettori olfattivi, diversa da quella degli altri, (cfr. <https://www.focus.it/scienza/scienze/perche-gli-odori-non-sono-uguali-per-tutti> ), la ragione per la quale il collaboratore dell'URAR e l'interprete a maggio/giugno 2023 non hanno sentito alcun odore (cfr. consid. 2.7.). 2.13. Dopo aver esperito le necessarie

indagini, l'amministrazione, ritenuto quanto indicato al consid. 2.11., valuterà nuovamente se a RI 1 debba essere applicato o meno l'art. 83 cpv. 1 LAsi. In relazione all'asserzione dell'URAR secondo cui il rifiuto delle prestazioni assistenziali si giustifica comunque per il mancato ossequio del Modulo di informazione e accettazione di entrata al centro regionale di alloggio collettivo di \_\_\_\_\_, in cui era stato specificato che l'insorgente, se non avesse accettato la soluzione abitativa assegnata, sarebbe incorsa nelle sanzioni di cui all'art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi (cfr. doc. A1), il TCA condivide quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 9-10 p.to 22), e meglio che da questo profilo non torna applicabile l'art. 83 cpv. 1 lett. d LAsi (cfr. consid. 2.5.), poiché RI 1 ha comunque sottoscritto, il 22 maggio 2023, il contratto di locazione con oggetto l'appartamento di \_\_\_\_\_. Ella, come visto, ha piuttosto contribuito allo scioglimento della locazione (cfr. consid. 2.11.). Per quanto attiene alla limitazione delle prestazioni assistenziali va ricordato, da un lato, che l'art. 83 cpv. 1 LAsi prevede il rifiuto, la riduzione e la soppressione totale o parziale, dall'altro, che la scelta della tipologia di sanzione, rispettivamente della sua durata deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, fra i quali il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.). In proposito va tenuto conto del fatto che l'unità di riferimento dell'insorgente è costituita pure da un minore, suo figlio \_\_\_\_\_, nato nel novembre 2010. 2.14. L'art. 83 LAsi non consente, ad ogni modo, di negare anche l'aiuto d'urgenza. Il minimo esistenziale ai sensi dell'art. 12 Cost, va garantito (cfr. DTF 130 I 82; Nguyen Minh Son, op. cit., pag. 574-575; 580). Secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70). L'art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d'occasione; cfr. STF 8C\_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C\_3/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366). L'art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Nella STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l'Alta Corte ha ribadito che: " 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine"). Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non

include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicizia e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C\_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).” Cfr. anche la STF 8C\_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1. Nel giudizio 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato: " Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la (parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione ( DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12 Cost. coincide con la sua essenza intangibile ( DTF 142 I 1 consid. 7.4; 138 V 310 consid. 2.1; 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto dall'art. 12 Cost. ( DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.3).” 2.15. In concreto, questo Tribunale non ignora che la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il 7 novembre 2023, ha confermato che l'insorgente e il figlio, tra il 1° luglio 2023, quando sono stati trasferiti alla pensione \_\_\_\_\_, e il 6 settembre 2023, hanno pernottato in tale struttura unicamente il 3, il 5 e il 7 luglio 2023 e mai vi hanno mangiato (cfr. doc. 80). D'altro canto, la parte ricorrente ha addotto che la credibilità del titolare del \_\_\_\_\_ sarebbe nulla, visti i recenti scandali di prostituzione che sembrerebbe abbiano travolto il Centro, che questi provava antipatia verso RI 1 e che altri due ospiti possono testimoniare circa la sua permanenza con pernottamento presso il Centro e che il figlio ha partecipato al corso \_\_\_\_\_ dal 3 al 14 luglio 2023 (cfr. doc. I pag. 11). Per quanto concerne i pasti, è stato indicato che l'insorgente e \_\_\_\_\_, allorché non mangiavano presso il \_\_\_\_\_, andavano gratuitamente al \_\_\_\_\_ (a \_\_\_\_\_ vi sono due

sedi presso il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; cfr. <https://www.tischlein.ch/ricevere-cibo/trovare-centri-di-distribuzione/?L=2> ) oppure capitava che la figlia \_\_\_\_\_ portasse loro delle vivande o desse pochi soldi per comprarsele (cfr. doc. I pag. 12). La questione non merita, però, di approfondimenti, visto che, in ogni caso, anche volendo considerare unicamente tre pernottamenti nel primo periodo, ossia dal 1° al 24 luglio 2023, il comportamento della ricorrente non costituisce un abuso manifesto (cfr. DTF 134 I 65 consid. 5.2.). Al riguardo si osserva che RI 1 ha d'altronde dichiarato (anche in occasione dell'incontro del 22 agosto 2023; cfr. doc. A19) di non avere necessitato della pensione, essendo stata in Ucraina dal 25 luglio al 19 agosto 2023 per importanti motivi familiari e di aver informato in merito l'URAR, come si evince dal messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2023 (cfr. doc. I pag. 12; A5). Ne discende che, in casu, si può prescindere dall'esaminare la questione di sapere se un comportamento abusivo da parte di un richiedente possa giustificare una riduzione o un rifiuto dell'aiuto in situazioni di bisogno, problematica, del resto, finora lasciata aperta dalla giurisprudenza federale. La dottrina, invece, è praticamente unanime nell'affermare che non esiste spazio per abusi di diritto nell'ambito dell'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 Cost., questa norma garantendo un minimo di esistenza intangibile (cfr. STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 11.1., destinata alla pubblicazione). Per quanto attiene alla decisione del 5 gennaio 2024 con la quale l'URAR, a seguito decreto supercautelare del 21 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.10.), ha riconosciuto alla ricorrente e al figlio un aiuto d'urgenza consistente nella presa a carico delle spese di vitto e alloggio presso \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 569; consid. 1.12.), va poi osservato che la circostanza di non essersi recata alla struttura menzionata, tutto ben considerato, si rivela giustificata dalla situazione specifica del caso concreto. In primo luogo, infatti, l'agenzia immobiliare che gestisce l'appartamento di \_\_\_\_\_ assegnato al padre e alla figlia maggiore dell'insorgente ha annullato la disdetta (cfr. consid. 1.9.; 1.14.) e ha autorizzato RI 1 e \_\_\_\_\_ ad abitare temporaneamente in questo alloggio (cfr. doc. XXXIV; consid. 1.14.). In secondo luogo, \_\_\_\_\_, essendo ubicata a \_\_\_\_\_, si trova a 26 km da \_\_\_\_\_ (cfr. [www.viamichelin.ch](http://www.viamichelin.ch)), dove \_\_\_\_\_ frequenta la Scuola media – SM (cfr. doc. A6). Non può, così, essere preteso che il figlio della ricorrente, nato nel novembre 2010, percorra quotidianamente tale distanza per raggiungere l'Istituto scolastico, né che il medesimo cambi scuola dopo che, giunto in Svizzera quale profugo in fuga dalla guerra, è stato inserito e integrato efficacemente a \_\_\_\_\_, come dimostrato dal fatto che la SM si sia detta disposta a versare alla famiglia RI 1 un contributo di fr. 150.-- per finanziare la sua partecipazione a un corso \_\_\_\_\_ nel luglio 2023 (cfr. doc. A10; I; A7; STF 8C\_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 6.3.). Nemmeno relativamente al mancato trasferimento da parte di RI 1 e \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ è, dunque, intravedibile un abuso manifesto. 2.16. Stante quanto precede, occorre concludere che se l'URAR deciderà, in base al principio di proporzionalità, di rifiutare le prestazioni assistenziali alla ricorrente per un determinato lasso di tempo ex art. 83 cpv. 1 lett. e LASi (cfr. consid. 2.11.; 2.13.), alla medesima e al figlio non potrà, in ogni caso, essere negato l'aiuto d'urgenza ex art. 12 Cost. (cfr. consid. 2.14.; 2.15.), il quale andrà riconosciuto anche durante gli accertamenti di cui al consid. 2.12. In particolare RI 1 e \_\_\_\_\_ hanno diritto all'assunzione dei costi per il vitto, per le spese scolastiche e l'abbonamento Arcobaleno due zone (\_\_\_\_\_) per \_\_\_\_\_, verificando previamente se il Comune di \_\_\_\_\_ partecipa tramite l'erogazione di un contributo. Ad esempio il Comune di \_\_\_\_\_ prevede che "chi è domiciliato o dimorante a \_\_\_\_\_ ha diritto a sovvenzioni da parte della Città per l'acquisto

dell'abbonamento Arcobaleno annuale (di se ). Per quanto concerne il riconoscimento del costo dei plantari prescritti ad \_\_\_\_\_ dal Dr. med. \_\_\_\_\_, capoclinica dell'Istituto \_\_\_\_\_, il 22 febbraio 2023 e dal Dr. med. \_\_\_\_\_, medicina interna generale FMH, l'8 novembre 2023 (cfr. doc. XXXIV pag. 6; 568; 565), l'insorgente provvederà, se del caso, a trasmettere all'amministrazione la fattura dei plantari a conferma della consegna degli stessi come da preventivo di fr. 395.26 del 30 marzo 2023 (cfr. doc. 567).

2.17. In virtù delle considerazioni esposte ai consid. 2.14. e 2.15., la presente sentenza va considerata anche quale conferma del decreto supercautelare inaudita altera parte emesso il 21 dicembre 2023 relativamente al periodo in cui il ricorso del 16 ottobre 2023 è stato pendente davanti al TCA.

2.18. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

## **E. 23**

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.19. La ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo complessivo (relativo anche alla procedura supercautelare) di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA). Visto l'esito della vertenza e il

diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.5.) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C\_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C\_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C\_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C\_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C\_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3). Si rileva, peraltro, che nel ricorso non risulta contestato il diniego del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo deciso dall'URAR con decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. doc. I; A1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.